



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

COPIA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA 160 del 19-07-2024

DISPOSIZIONI PER REGOLAMENTARE ED UNIFORMARE AGLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI L'ORARIO DI INTERRUZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI E NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (EX ART. 80 TULPS) DURANTE IL PERIODO ESTIVO . LIMITAZIONE ORARIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI STORE H 24 ALLE ORE 22,00

Firmatario	UFFICIO DEL SINDACO
	DOTT. ANGELANTONIO ANGARANO
Nr. Reg. Generale	160 - 19-07-2024
Nr. Reg. Albo Pretorio	1650
Periodo affissione	19-07-2024 03-08-2024

C_A883 - - 1 - 2024-07-22 - 0046865

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della c.d. "movida", nel corso della stagione estiva, è determinante per animare i centri storici ed i litorali delle città costiere contribuendo in tal modo ad incrementare le attività turistiche e ricettive del territorio;

Ritenuto che tale fenomeno necessita di una adeguata regolamentazione non solo nell'ambito comunale ma in modo coordinato con altri Comuni della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di evitare che si verifichino, in orario notturno, spostamenti di massa di giovani alla guida di veicoli intenti a raggiungere località ove si protraggono fino a tarda notte gli orari di apertura dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo;

Rilevato altresì che la c.d. *movida*, ove non adeguatamente regolamentata contemperando le esigenze dei titolari di attività ricettive e quelle della popolazione residente in località turistiche, in particolare nei giorni di fine settimana, determina tensioni ed effetti collaterali quali il disturbo alla quiete pubblica, il decadimento del decoro urbano conseguente all'abbandono per strada di bottiglie e contenitori vuoti di bevande, oltre ad elevare la probabilità che avvengano sinistri stradali con epilogo a volte tragico;

Atteso che le suddette problematiche sono state oggetto di confronto nel corso di più incontri promossi da S.E. il Prefetto e svolti presso la sede della Prefettura di Barletta Andria Trani nel corso di riunioni dei Comitati Provinciali dell'Ordine e Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato il Presidente della Provincia Barletta Andria Trani, i Sindaci del territorio ed i rappresentanti di tutte le Forze di Polizia;

Atteso che nel corso di tali riunioni del C.P.O.S.P., tra le possibili soluzioni finalizzate a mitigare gli effetti deleteri della *movida*, è stata individuata, di comune intesa, la possibilità di regolamentare in maniera uniforme durante il periodo estivo, gli orari di interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico spettacolo (ex art 80 TULPS), esaminandone, anche con le associazioni di categoria invitate al tavolo, le problematiche discusse e le eventuali conseguenze;

Preso atto che, a conclusione di tali confronti coordinati da S.E. Il Prefetto della Provincia Barletta Andria Trani, tutti i partecipanti alle riunioni del C.P.O.S.P. hanno condiviso la necessità di limitare gli orari di somministrazione di bevande alcoliche negli *store* con distributori automatici H 24, nonché nelle aree di servizio delle strade statali e provinciali, in considerazione del fatto che spesso i più giovani, ovvero coloro che hanno minore disponibilità economica, si riforniscono in tale tipologia di esercizi di bevande alcoliche ed, in conseguenza della loro assunzione, si rendono autori di episodi di disturbo alla quiete pubblica, di risse per strada e di condotte che arrecano molestie ai cittadini;

Rilevato che, a conclusione di tali incontri e delle intese raggiunte tra i partecipanti, S.E. il Prefetto ha invitato tutti i Sindaci della Provincia BT ad adottare specifiche ordinanze ai sensi dell'art 50 del D.lgs 267/2000 dispositive delle limitazioni orarie delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche in tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo (ex art 80 Tulps) secondo il seguente prospetto:

- Titolari di licenza di pubblico spettacolo ex art 80 T.U.L.P.S
Da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02,30 del giorno successivo;
Da venerdì a domenica, festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03,30 del giorno successivo;
- Titolari di altri esercizi pubblici

Da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 01,00 del giorno successivo;

Da venerdì a domenica , festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02,00 del giorno successivo;

- Titolari di attività commerciali e pubblici esercizi che effettuano vendita con distributori automatici H 24 e di aree di servizio su strade statali e provinciali

Divieto di vendita di bevande alcoliche nel territorio comunale a partire dalle ore 22,00 fino alle 07,00 del giorno successivo;

Preso atto che nelle riunioni tenutesi in Prefettura si è altresì convenuto che le suddette limitazioni orarie saranno adottate dai singoli Comuni della Provincia di Barletta Andria Trani in via sperimentale per la corrente stagione estiva e che le sopra indicate fasce orarie devono intendersi come limite massimo per l' interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione delle bevande alcoliche nell'ambito dei territori di ciascun Comune, fermo restando la possibilità che, in relazione a specifiche esigenze su base locale, i Sindaci, nell'ambito dei loro poteri quali Autorità Locali di P.S. , possono adottare limiti orari più restrittivi;

Preso altresì atto che i controlli di tali prescrizioni orarie saranno pianificate con una attività coordinata tra i Corpi delle Polizie Locali dei singoli comuni della Provincia BT con altre Forze di Polizia

Visti gli artt 7 bis e 50 del D.lgs 267/2000

Fatta salva l'applicazione delle norme previste dalla Legge n. 447/1995 e dalla Legge Regione Puglia n 17 del 12.02.2002 in materia di inquinamento acustico nonché dell'art 14 ter della Legge 125 del 30.03.2001 e dell'art 689 del c.p. per la somministrazione di bevande alcoliche a minori oltre che dell'art 659 del c.p. in ordine al disturbo delle occupazioni ed al riposo delle persone

ORDINA

Sulla scorta delle intese condivise tra S.E. il Prefetto unitamente a tutti i rappresentanti degli Enti territoriali della Provincia BT, nonché dei vertici delle Forze di Polizia che hanno partecipato alle riunioni del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.) nei giorni 28.05.2024, 18.06.2024 e 03.07.2024 , di disporre nell'ambito territoriale del Comune di Bisceglie nel corso della stagione estiva 2024 le seguenti limitazioni orarie per la diffusione di emissioni sonore e per la somministrazione di bevande alcoliche in tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo (ex art 80 Tulp) secondo il seguente prospetto:

- Titolari di licenza di pubblico spettacolo ex art 80 T.U.L.P.S

Da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02,30 del giorno successivo;

Da venerdì a domenica , festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 03,30 del giorno successivo

- Titolari di altri esercizi pubblici

Da lunedì a giovedì interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 01,00 del giorno successivo;

Da venerdì a domenica , festivi e prefestivi compresi, interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche alle ore 02,00 del giorno successivo;

- Titolari di attività commerciali e pubblici esercizi che effettuano vendita con distributori automatici H 24 e di aree di servizio su strade statali e provinciali

Divieto di vendita di bevande alcoliche nel territorio comunale a partire dalle ore 22,00 fino alle 07,00 del giorno successivo;

Dispone altresì che per il suddetto periodo estivo è fatto divieto della vendita di bevande in bottiglie di vetro per asporto in tutti i chioschi posizionati su aree pubbliche lungo i litorali consentendo, nei limiti delle prescrizioni innanzi indicate, solo la somministrazione assistita al banco o preso i tavoli disposti in aree annesse nell'ambito delle occupazioni di suolo pubblico concesse;

Le medesime limitazioni orarie previste per i pubblici esercizi con riferimento alla diffusione della musica si applicano anche per feste svolte nel corso della stagione estiva in luoghi privati.

La presente ordinanza sarà attuata solo per la stagione estiva 2024, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al **15.09.2024**; a seguito di tale termine finale, la disciplina delle emissioni sonore all'interno ed in aree esterne ai pubblici esercizi ritornerà ad essere quella prescritta dall'art 32 del regolamento comunale di polizia urbana del Comune di Bisceglie;

I trasgressori di quanto previsto dalla presente ordinanza sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 così come previsto dall'art 7 bis del D.lgs 267/2000 per le violazioni di ordinanze sindacali;

Tale sanzione, a seguito di rapporto inoltrato dalla Polizia Locale o da altre Forze di Polizia, sarà definita, entro tali limiti edittali suddetti, con ordinanza ingiunzione adottata dall'Autorità Comunale competente per materia ex art 18 della Legge 689/81 - Dirigente della Ripartizione Ambiente Sua Suap Trasporti e Mobilità;

Si demanda al Dirigente della Ripartizione Ambiente Sua Suap Trasporti e Mobilità di informare le locali associazioni di categoria dei commercianti e dei pubblici esercizi interessati relativamente all'adozione della presente ordinanza, al fine di divulgare ai loro associati le prescrizioni in essa previste;

In caso di violazioni previste dalla presente ordinanza, l'Autorità Comunale competente disporrà il divieto di utilizzo di impianti sonori nei pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a tre giorni;

In caso di ulteriore recidiva, tale divieto sarà disposto per un periodo non inferiore a sette giorni;

Qualora si susseguia una pluralità di violazioni accertate dalle Forze di Polizia, l'Autorità Comunale competente disporrà l'inibitoria della diffusione della musica presso i pubblici esercizi sanzionati per l'intera stagione estiva;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Puglia territorialmente competente entro 60 giorni dalla data della sua adozione o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento e per opportuna conoscenza si demanda alla Ripartizione Amministrativa la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Bisceglie della presente ordinanza e la sua notifica alla Prefettura di Barletta Andria Trani con sede a Barletta, alla Questura della Prov. di Barletta Andria Trani con sede a Andria, al Comando Polizia Locale di Bisceglie, alla Ripartizione Ambiente Sua Suap Trasporti, alla Direzione della ASL BT con sede a Andria, al Comando Tenenza Carabinieri di Bisceglie, al Commissariato di PS con sede a Trani, al Comando Compagnia Guardia di Finanza con sede a Trani;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Nr. Reg. Generale 160 - 19-07-2024

Nr. Reg. Albo Pretorio 1650

Periodo affissione 19-07-2024 03-08-2024

19-07-2024

IL SINDACO
F.TO DOTT. ANGELANTONIO ANGARANO

Copia conforme all'originale

Bisceglie,

Il Responsabile

C_A883 - - 1 - 2024-07-22 - 0046865